

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01152/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2019, proposto da

Green Way, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Caminiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;

Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari non costituito in giudizio;

nei confronti

Azienda Agricola Guido Francesco Giuseppe non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

a) del decreto dirigenziale numero registro Dipartimento 318, assunto il 16/04/2019 e pubblicato il 07.05.2019, b) dell'allegato 2 del suddetto decreto “Elenco dei proponenti Non Ricevibili/Non Ammissibili”, e) di ogni atto e provvedimento successivo e/o collegato con gli atti impugnati e con la domanda di finanziamento N° 84250015934 del 15.02.2018 a valere sulla Misura 16.1.1 fase 1 setting-up.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ditta ricorrente impugna la propria esclusione dalla selezione per finanziamenti nell'ambito del bando “PSR Calabria 2014/2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - MIS.16 – Intervento 16.01.01 - Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI - fase 1 setting-up/avvio annualità 2017”, avvenuta per la non conformità dell'allegato 2, che non risulta firmato e per la mancata allegazione alla domanda di statuto, atto costitutivo e delibera di approvazione e delega al rappresentante legale a partecipare al partenariato;
- nel medesimo atto di esclusione, viene inoltre soggiunto che “il soccorso istruttorio richiesto con la domanda di riesame non può essere accolto, poiché la delibera del consiglio di amministrazione è un atto da produrre specificatamente per il progetto di che trattasi”;
- contestualmente, essa impugna il bando ed il disciplinare di gara;

Ritenuto che le esigenze cautelari possono essere salvaguardata con la fissazione dell'udienza di merito;

Ritenuto di ordinare la notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 17 dicembre 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO